

Correzione

Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

del 25 maggio 2011 (RU **2011** 2561; RS **812.121.1**)

Art. 4 cpv. 4

Invece di:

⁴ Ai coadiuvanti chimici si applica unicamente l'articolo 6 nonché, per quanto riguardino l'esportazione, le disposizioni del capitolo 3 e dell'articolo 57 capoverso 2.

Leggasi:

⁴ Ai coadiuvanti chimici si applica unicamente l'articolo 10 nonché, per quanto riguardino l'esportazione, le disposizioni del capitolo 3 e dell'articolo 57 capoverso 2.

9 agosto 2011

Cancelleria federale

